

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Corte di giustizia</b>	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2001/C 61/01	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 novembre 2000 nel procedimento C-88/99 (domanda di decisione pregiudiziale del tribunal de grande instance di Béthune) Roquette Frères contro Direction des services fiscaux du Pas-de-Calais («Ripetizione dell'indebito — Modalità di procedura nazionali — Imposta sui conferimenti riscossa in occasione di una fusione di società») .....	1
2001/C 61/02	Causa C-437/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht München, con ordinanza 11 febbraio 2000, nella causa: dott.ssa Giulia Pugliese contro ditta Finmeccanica SpA, filiale Alenia Aerospazio .....	1
2001/C 61/03	Causa C-438/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Hamm, con ordinanza 15 novembre 2000, nella causa Deutscher Handballbund e. V. contro Maros Kolpak .....	2
2001/C 61/04	Causa C-451/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione seconda ter, con sentenza 28 giugno e 6 luglio 2000, nella causa Azienda agricola Giuseppe Cantarello contro l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A. nonché Ministero per le politiche agricole .....	2
2001/C 61/05	Causa C-453/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven con ordinanza 1° novembre 2000, nella causa Kühne & Heitz N.V. contro la Productschap voor Pluimvee en Eieren .....	2
2001/C 61/06	Causa C-454/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'Appello di Milano con ordinanza 25 ottobre 2000, nella causa VIS Farmaceutici — Istituto scientifico delle Venezie, con sede in Padova (Italia), contro Duphar International Research BV, con sede in Weesp (Paesi Bassi), con l'intervento del Consorzio produttori Principi Attivi Generici (C.P.A.), con sede in Weesp .....	3
2001/C 61/07	Causa C-463/00: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 21 dicembre 2000 .....	3

**IT**

1

*(segue)*

2001/C 61/08	Causa C-466/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Immigration Appellate Authority (United Kingdom) con ordinanza 19 dicembre 2000, nella causa Arben Kaba contro Secretary of State for the Home Department .....	4
2001/C 61/09	Causa C-467/00 P: Ricorso del Comitato del personale della Banca Centrale europea, con sede in Francoforte sul Meno, Germania, e dei sigg. Johannes Priesemann, membro del Comitato del personale della BCE, residente in Francoforte sul Meno, Germania, Marc van de Velde, membro del Comitato del personale della BCE, residente in Usingen-Kransberg, Germania, e Maria Concetta Cerafogli, membro del Comitato del personale della BCE, residente in Francoforte sul Meno, Germania, contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 24 ottobre 2000 nella causa T-27/00, Comitato del personale della Banca centrale Europea, Johannes Priesemann, Marc van de Velde e Maria Concetta Cerafogli contro Banca centrale europea, proposto il 27 dicembre 2000 ...	5
2001/C 61/10	Causa C-472/00 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 24 ottobre 2000 nella causa T-178/98, Fresh Marine Company A/S contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 dicembre 2000 ...	5
2001/C 61/11	Causa C-473/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance di Vienne, con sentenza 15 dicembre 2000, rettificata con sentenza 26 gennaio 2001, nella causa SA COFIDIS contro Jean Louis Fredout .....	6
2001/C 61/12	Causa C-1/01 P: Ricorso della società Asia Motor France SA, del sig. Jean Michel Cesbron, della società Monin Automobiles SA contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 26 ottobre 2000 nella causa T-154/98, Asia Motor France SA, Jean Michel Cesbron e Monin Automobiles SA contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 gennaio 2001 .....	6
2001/C 61/13	Causa C-4/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Employment Tribunal, West Croydon (Regno Unito) con ordinanza 5 gennaio 2001, nella causa tra la signora S. G. Martin e i signori R. K.A. Daby e B. J. Willis, da un lato, e la South Bank University dall'altro .....	7
2001/C 61/14	Causa C-5/01: Ricorso del Regno del Belgio contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 gennaio 2001 .....	8
2001/C 61/15	Causa C-6/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 15° Tribunale civile della circoscrizione giudiziaria di Lisbona, seconda sezione, con decisione 25 maggio 2000, nella causa promossa dalla ANOMAR — Associação Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas e altri contro lo Estado Português .....	9
2001/C 61/16	Causa C-8/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret, con pronuncia 20 dicembre 2000, nella causa Assurandør-Societetet per conto del Taksatorringen contro Skatteministeriet .....	10
2001/C 61/17	Cause C-9/01, 10/01, 11/01 e 12/01: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Gent, con sentenza 3 gennaio 2001 nelle cause S. Monnier e Govan Sports N.V., E. Van Ankeren e Govan Sports N.V., Govan Sports N.V. e P. Jacobs, Govan Sports N.V. e D. D'Hondt .....	10
2001/C 61/18	Causa C-20/01: Ricorso presentato il 16 gennaio 2001 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania .....	11
2001/C 61/19	Causa C-26/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 23 gennaio 2001 .....	11
2001/C 61/20	Causa C-27/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 23 gennaio 2001 .....	11
2001/C 61/21	Causa C-28/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 23 gennaio 2001 .....	12

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
2001/C 61/22	Causa C-29/01: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 24 gennaio 2001 .....	12
2001/C 61/23	Cancellazione dal ruolo della causa C-505/99 .....	13
2001/C 61/24	Cancellazione dal ruolo della causa C-67/00 .....	13
2001/C 61/25	Cancellazione dal ruolo della causa C-68/00 .....	13
2001/C 61/26	Cancellazione dal ruolo della causa C-70/00 .....	13
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2001/C 61/27	Causa T-349/00: Ricorso del signor Giorgio Lebedef contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 novembre 2000 .....	14
2001/C 61/28	Causa T-352/00: Ricorso del signor Andrew M. Rosemarine contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, proposto il 20 novembre 2000 .....	14
2001/C 61/29	Causa T-357/00: Ricorso della sig.ra Justina Martínez Alarcón contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 novembre 2000 .....	15
2001/C 61/30	Causa T-361/00: Ricorso del sig. Antonio Cherenti contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 novembre 2000 .....	15
2001/C 61/31	Causa T-363/00: Ricorso della sig.ra Luigia Dricot contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 novembre 2000 .....	16
2001/C 61/32	Causa T-364/00: Ricorso della sig.ra Sophie Van Weyenbergh contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 novembre 2000 .....	16
2001/C 61/33	Causa T-366/00: Ricorso della Scott S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 novembre 2000 .....	16
2001/C 61/34	Causa T-368/00: Ricorso della General Motors Nederland B.V. e della Opel Nederland B.V., contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 novembre 2000 .....	17
2001/C 61/35	Causa T-369/00: Ricorso del Département del Loiret contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 4 dicembre 2000 .....	18
2001/C 61/36	Causa T-373/00: Ricorso del sig. Carmine Salvatore Tralli contro la Banca centrale europea, presentato il 12 dicembre 2000 .....	19
2001/C 61/37	Causa T-374/00: Ricorso della Verband der freien Rohrwerke e. V., della Eisen- und Metallwerke Ferndorf GmbH e della Rudolf Flender GmbH & Co. KG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 dicembre 2000 .....	19
2001/C 61/38	Causa T-376/00: Ricorso del sig. Carmelo Morello contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 dicembre 2000 .....	20
2001/C 61/39	Causa T-382/00: Ricorso della società Monsanto Company contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 22 dicembre 2000 .....	20
2001/C 61/40	Causa T-383/00: Ricorso proposto il 22 dicembre 2000 dalla Beamglow Ltd. contro il Consiglio dell'Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione delle Comunità europee .....	21
2001/C 61/41	Causa T-385/00: Ricorso del sig. Jean-Paul Seiller contro la Banca europea per gli investimenti, proposto il 27 dicembre 2000 .....	22
2001/C 61/42	Causa T-386/00: Ricorso della sig.ra Margarida Gonçalves contro il Parlamento europeo, proposto il 28 dicembre 2000 .....	22
2001/C 61/43	Causa T-387/00: Ricorso del Comitato organizzatore del convegno internazionale «Effetti degli inquinamenti atmosferici sul clima e sulla vegetazione» contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 dicembre 2000 .....	23

## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

28 novembre 2000

**nel procedimento C-88/99 (domanda di decisione pregiudiziale del tribunal de grande instance di Béthune) Roquette Frères contro Direction des services fiscaux du Pas-de-Calais<sup>(1)</sup>**

**(«Ripetizione dell'indebito — Modalità di procedura nazionali — Imposta sui conferimenti riscossa in occasione di una fusione di società»)**

(2001/C 61/01)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-88/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal tribunal de grande instance di Béthune (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Roquette Frères SA e Direction des services fiscaux du Pas-de-Calais, domanda vertente sulla questione se il diritto comunitario osti ad una disposizione tributaria nazionale con la quale si stabilisce che, qualora essa sia fondata su una dichiarazione giurisdizionale di difformità di una norma giuridica rispetto ad una norma giuridica di rango superiore, l'azione di ripetizione dell'indebito può avere ad oggetto solo il periodo successivo al 1° gennaio del quarto anno precedente l'anno in cui la decisione che accerta la difformità è stata pronunciata, la Corte (Prima Sezione), composta dai signori M. Wathelet, presidente di sezione, (relatore) P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 28 novembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Il diritto comunitario non osta alla normativa di uno Stato membro secondo la quale, in materia tributaria, l'azione di ripetizione dell'indebito fondata sulla dichiarazione da parte di un giudice nazionale o comunitario della difformità di una norma nazionale rispetto ad una norma nazionale di rango superiore o ad una norma comunitaria può riguardare soltanto il periodo successivo al 1° gennaio del quarto anno precedente l'anno in cui la decisione giurisdizionale che accerta la difformità è stata pronunciata.*

(<sup>1</sup>) GU C 136 del 15.5.1999.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht München, con ordinanza 11 febbraio 2000, nella causa: dott.ssa Giulia Pugliese contro ditta Finmeccanica SpA, filiale Alenia Aerospazio**

(Causa C-437/00)

(2001/C 61/02)

Con ordinanza 11 febbraio 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 novembre 2000, nella causa: dott.ssa Giulia Pugliese contro ditta Finmeccanica SpA, filiale Alenia Aerospazio, il Landesarbeitsgericht München ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Bruxelles) (GU 1972, L 299, pag. 32):

1. Se in una causa tra una cittadina italiana ed una società di diritto italiano con sede in Italia, vertente su un contratto di lavoro tra esse stipulato che stabilisca Torino come luogo di lavoro, sia Monaco di Baviera il luogo in cui, a norma dell'art. 5, punto 1, seconda frase, della Convenzione di Bruxelles, il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, nel caso in cui, su richiesta della lavoratrice, il contratto di lavoro venga fin dal suo inizio provvisoriamente sospeso per aspettativa ed in tale periodo la lavoratrice svolga un'attività lavorativa per una società di diritto tedesco presso la sede di questa in Monaco di Baviera con il consenso del datore di lavoro italiano ma sulla base di un autonomo contratto di lavoro, per la durata del quale il datore di lavoro italiano si impegni a mettere a disposizione un alloggio in Monaco di Baviera ovvero ad accollarsi le spese relative a tale alloggio, nonché a sostenere le spese per due viaggi all'anno da Monaco di Baviera al paese di origine.
2. Nel caso in cui la questione sub 1) venisse risolta in senso negativo, se la lavoratrice — nell'ambito di una controversia con il suo datore di lavoro italiano scaturente dal contratto di lavoro e diretta ad ottenere il pagamento delle spese di affitto e delle spese per i due viaggi all'anno nel paese di origine — possa invocare come foro competente quello del luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 5, punto 1, prima frase, della Convenzione di Bruxelles.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Hamm, con ordinanza 15 novembre 2000, nella causa Deutscher Handballbund e. V. contro Maros Kolpak**

**(Causa C-438/00)**

(2001/C 61/03)

Con ordinanza 15 novembre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 novembre 2000, nella causa Deutscher Handballbund e. V. contro Maros Kolpak, l'Oberlandesgericht di Hamm ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia in contrasto con l'art. 38, n. 1, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra — atto finale — il fatto che una federazione sportiva applichi ad uno sportivo professionista in possesso della cittadinanza slovacca, una norma, da essa emanata, in base alla quale le singole società — negli incontri di campionato e in quelli di coppa — possono impiegare solo un limitato numero di giocatori provenienti da Stati terzi non facenti parte delle Comunità europee».

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione seconda ter, con sentenza 28 giugno e 6 luglio 2000, nella causa Azienda agricola Giuseppe Cantarello contro l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A. nonché Ministero per le politiche agricole**

**(Causa C-451/00)**

(2001/C 61/04)

Con sentenza 28 giugno e 6 luglio 2000, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee l'8 dicembre 2000, nella causa Azienda agricola Giuseppe Cantarello contro l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A. nonché Ministero per le politiche agricole, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del Regolamento Consiglio CEE n. 3950/92<sup>(1)</sup> del 28 dicembre 1992 ed agli articoli 3 e 4 del Regolamento Commissione CEE n. 534/93<sup>(2)</sup> possono essere interpretati nel senso che i termini per l'assegnazione delle quote e quelli per l'effettuazione delle compensazioni e dei prelievi siano derogabili in caso di contenzioso comunitario e successivo adeguamento dello Stato membro.

In caso di risposta negativa a tale quesito:

2. Se le suddette disposizioni comunitarie siano valide, in relazione all'articolo 33 (ex 39) del Trattato, nella parte in cui non prevedono deroghe ai tempi di assegnazione e compensazione nella fattispecie sopra indicata di contenzioso comunitario.

<sup>(1)</sup> GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Trattati del Regolamento della Commissione CEE n. 536/93, del 9 marzo 1993 (GU L 273, del 16.11.1995, pag. 54).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven con ordinanza 1° novembre 2000, nella causa Kühne & Heitz N.V. contro la Productschap voor Pluimvee en Eieren**

**(Causa C-453/00)**

(2001/C 61/05)

Con ordinanza 1° novembre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 dicembre 2000, nella causa Kühne & Heitz N.V. contro la Productschap voor Pluimvee en Eieren, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto comunitario, nel quale in particolare si deve prendere in considerazione il principio dell'affidamento comunitario di cui all'art. 10 CE<sup>(1)</sup>, in circostanze quali quelle descritte nella motivazione della presente ordinanza, comporti che un organo amministrativo sia tenuto a rivedere una decisione che è diventata definitiva, al fine di assicurare la completa efficacia del diritto comunitario, così come quest'ultimo deve essere interpretato in base a quanto risulta dalla soluzione data ad una successiva domanda di pronuncia pregiudiziale».

(1) Nella presente fattispecie la ricorrente ha completamente utilizzato i rimedi giuridici a sua disposizione — dato che non ha chiesto al College, a quel tempo, di sottoporre alla Corte una questione ai sensi dell'art. 234 CE — ed il College ha fornito su un determinato punto un'interpretazione del diritto europeo, che successivamente è risultata discostarsi dall'interpretazione fornita da una successiva sentenza della Corte.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'Appello di Milano con ordinanza 25 ottobre 2000, nella causa VIS Farmaceutici — Istituto scientifico delle Venezie, con sede in Padova (Italia), contro Duphar International Research BV, con sede in Weesp (Paesi Bassi), con l'intervento del Consorzio produttori Principi Attivi Generici (C.P.A.), con sede in Weesp**

(Causa C-454/00)

(2001/C 61/06)

Con ordinanza 25 ottobre 2000, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 13 dicembre 2000, nella causa VIS Farmaceutici — Istituto scientifico delle Venezie, con sede in Padova (Italia), contro Duphar International Research BV, con sede in Weesp (Paesi Bassi), con l'intervento del Consorzio produttori Principi Attivi Generici (C.P.A.), con sede in Weesp, la Corte d'Appello di Milano ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«se l'art. 4 del Regolamento CEE n. 1768/92<sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che l'ambito di protezione del certificato complementare, comprende anche la sola produzione della materia prima con la quale è preparato il prodotto che costituisce la specialità medicinale oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.»

(1) Regolamento del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di certificato protettivo complementare per i medicinali GU L 182, del 2.7.1992, pag. 1.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 21 dicembre 2000**

(Causa C-463/00)

(2001/C 61/07)

Il 21 dicembre 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Patakia e dal signor Manuel Desantes, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ufficio del signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che gli artt. 2 e 3, nn. 1 e 2, della legge n. 5/1995<sup>(1)</sup>, letti in combinato disposto con l'art. 1 della medesima legge, ed i decreti di attuazione emanati ai sensi dell'art. 4 di tale legge (Regi Decreti n. 3/1996 del 15 gennaio 1996 per Repsol, n. 8/1997 del 10 gennaio 1997 per Telefónica de España, n. 40/1998 del 16 gennaio 1998 per Argentaria, n. 562/1998 del 2 aprile 1998 per Tabacalera e n. 929/1998 del 14 maggio 1998 per Endesa) sono incompatibili con gli artt. 43 (ex art. 52) e 56 (ex art. 73 B) CE, in quanto introducono un regime di previa autorizzazione amministrativa
  - non giustificato da ragioni imperative di interesse generale,
  - non disciplinato in base a criteri obiettivi, duraturi nel tempo e resi pubblici, e
  - non conforme con il principio di proporzionalità;
- condannare alle spese il Regno di Spagna.

*Motivi e principali argomenti*

Le succitate disposizioni della legge n. 5/1995 e dei relativi decreti di attuazione consentono alle autorità spagnole di assoggettare ad un regime di previa autorizzazione amministrativa talune deliberazioni (scioglimento, scissione, fusione, modificazione dell'oggetto sociale, cessione di beni e cessione di più del 10 % delle azioni) (art. 3) adottate da imprese di determinate categorie, nelle quali la partecipazione dello Stato sia superiore al 25 % del capitale e sulle quali lo Stato medesimo eserciti un controllo effettivo (art. 1), nel caso in cui, a seguito di tali deliberazioni, la partecipazione statale si riduca almeno del 10 % del capitale sociale e scenda così al di sotto del 50 %, ovvero si riduca, per qualunque motivo, a meno del 15 % del capitale sociale (art. 2). Tali circostanze non sono mai state contestate dal governo spagnolo.

La Commissione fa valere che:

- la possibilità di assoggettare determinate operazioni ad una previa autorizzazione amministrativa, alle condizioni stabilite dagli articoli citati, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali ed alla libertà di stabilimento sancite dagli artt. 56 (ex art. 73 B) e 43 (ex art. 52) CE;
- il regime di autorizzazione amministrativa previsto dalla legge n. 5/1995 non è in alcun modo giustificato da ragioni imperative di interesse generale ed è inoltre chiaramente arbitrario. Tale arbitrarietà costituirebbe un elemento determinante per concludere che non viene rispettato il requisito della proporzionalità e che, in definitiva, tale regime rende possibile una discriminazione indiretta.

(<sup>1</sup>) Legge 23 marzo 1995, recante norme in materia di alienazione delle partecipazioni pubbliche in determinate imprese (GU del Regno di Spagna n. 72 del 25 marzo 1995).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Immigration Appellate Authority (United Kingdom) con ordinanza 19 dicembre 2000, nella causa Arben Kaba contro Secretary of State for the Home Department**

(Causa C-466/00)

(2001/C 61/08)

Con ordinanza 19 dicembre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 dicembre 2000, l'Immigration Appellate Authority (United Kingdom) nella causa Arben Kaba contro Secretary of State for the Home Department, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

*Questione n. 1*

1. Quali siano gli strumenti per il giudice di rinvio o per le parti del procedimento (dinanzi al giudice di rinvio medesimo e alla Corte di giustizia) in base ai quali possa essere garantita la rispondenza dell'intero procedimento ai requisiti fissati dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo, escludendo in tal modo di dover rispondere, di violazione del detto art. 6 sia in base alla legge nazionale in materia di diritti dell'Uomo sia dinanzi alla Corte europea per i diritti dell'Uomo; e
2. se lo svolgimento del procedimento nel caso in esame rispondesse ai requisiti dettati dall'art. 6 della CEDU e, in caso contrario, in qual misura ciò possa incidere sulla validità della prima sentenza (<sup>1</sup>).

*Questione n. 2*

1. L'Immigration Adjudicator ha accertato che il ricorrente in appello è (o sarebbe) soggetto a trattamento diverso rispetto al coniuge di una persona dimorante e stabilita nel Regno Unito in quanto:
  - a. il permesso di soggiorno a tempo indeterminato del ricorrente in appello — che aveva fatto ingresso nel Regno Unito in qualità di coniuge di un cittadino comunitario che esercitava il diritto alla libera circolazione — era subordinato alla permanenza sul territorio del Regno Unito per un periodo di quattro anni, mentre
  - b. il coniuge di un soggetto dimorante e stabilito nel Regno Unito (indipendentemente che si trattasse di un cittadino britannico o di persona munita di permesso di soggiorno a tempo indeterminato) avrebbe acquisito, dopo un anno, il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno a tempo indeterminato.
2. Considerato che nessun argomento o elemento probatorio relativo alla giustificazione del diverso trattamento — del ricorrente rispetto al coniuge di una persona dimorante e residente nel Regno Unito — è stato mai dedotto dinanzi al giudice remittente né all'udienza dalla quale è scaturito il rinvio pregiudiziale del 25 settembre 1998 né nelle osservazioni scritte e orali presentate dall'autorità resistente dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee né, infine, all'udienza da cui è scaturito il presente rinvio pregiudiziale, malgrado l'invito di questo Adjudicator ad esprimersi compiutamente in merito, questo Immigration Adjudicator chiede:

1. indipendentemente dalla soluzione della prima questione supra indicata, se la sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2000 nella controversia in esame (causa C-356/98) debba essere interpretata nel senso che, alla luce delle circostanze della specie, è stata affermata la sussistenza di una discriminazione contraria all'art. 39 CE e/o all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 (<sup>2</sup>).
2. Se, in esito a nuovo inquadramento dei fatti, sussista una discriminazione contraria all'art. 39 CE e/o all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.

(<sup>1</sup>) Sentenza della Corte 11 aprile 2000, causa C-356/98, Arben Kaba/Secretary of State for the Home Department (Racc. pag. I-2623).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, sulla libera circolazione di lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, 19.10.1968, pag. 2 [Edizione speciale inglese Serie I 68(II) pag. 475]).

**Ricorso del Comitato del personale della Banca Centrale europea, con sede in Francoforte sul Meno, Germania, e dei sigg. Johannes Priesemann, membro del Comitato del personale della BCE, residente in Francoforte sul Meno, Germania, Marc van de Velde, membro del Comitato del personale della BCE, residente in Usingen-Kransberg, Germania, e Maria Concetta Cerafogli, membro del Comitato del personale della BCE, residente in Francoforte sul Meno, Germania, contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 24 ottobre 2000 nella causa T-27/00<sup>(1)</sup>, Comitato del personale della Banca centrale Europea, Johannes Priesemann, Marc van de Velde e Maria Concetta Cerafogli contro Banca centrale europea, proposto il 27 dicembre 2000**

(Causa C-467/00 P)

(2001/C 61/09)

Il 27 dicembre 2000 il Comitato del personale della Banca centrale europea, ed i sigg. Johannes Priesemann, Marc van de Velde e Maria Concetta Cerafogli rappresentati dagli avv.ti N. Pflüger, R. Steiner e S. Mittländer, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio A. Schiltz, Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d'Assurance, 29, avenue Monterey, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 24 ottobre 2000 nella causa T-27/00, Comitato del personale della Banca centrale europea, Johannes Priesemann, Marc van de Velde e Maria Concetta Cerafogli contro Banca centrale europea.

I ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- 1) annullare l'ordinanza e accogliere le domande presentate in primo grado,
  - e in subordine, se tale domanda non può essere accolta, annullare l'ordinanza laddove il Tribunale di primo grado ha dichiarato il ricorso irricevibile e rinviare la causa al Tribunale di primo grado delle Comunità europee
- 2) condannare la convenuta alle spese di appello e del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

*Motivi e principali argomenti*

La ricevibilità e la tempestività del ricorso devono essere valutate sulla base dell'art. 236 CE, in combinato disposto con l'art. 36, n. 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in prosieguo: lo «statuto BCE»). L'art. 36, n. 2 dello statuto BCE, a sua volta, fa rinvio alle condizioni di impiego. Di conseguenza, il giudizio si deve fondare sull'applicazione e sull'interpretazione dell'art. 42 delle Condizioni d'impiego della BCE. I ricorrenti ritengono che il Tribunale di primo grado abbia ignorato tre aspetti della normativa esistente a tale riguardo. In primo luogo, l'art. 42 delle Condizioni di impiego della BCE consente il ricorso alla

Corte di Giustizia nel caso di controversie che riguardano diritti collettivi. In secondo luogo, le Condizioni di impiego della BCE non stabiliscono, per l'esercizio dell'azione a tutela di diritti collettivi, un termine di decadenza entro cui il ricorso va proposto. In terzo luogo, le Condizioni di impiego della BCE non richiedono che siano esaurite le vie di ricorso interne prima di poter esercitare l'azione. Per concludere si tratta, secondo i ricorrenti, di una situazione giuridica abituale per rapporti di diritto privato del tipo previsto dalle Condizioni di impiego della BCE. Non è necessario congegnare ulteriori limiti alle azioni sotto forma di termini di decadenza o vie di ricorso interne.

<sup>(1)</sup> GU C 135 del 13.5.2000, pag. 13.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 24 ottobre 2000 nella causa T-178/98<sup>(1)</sup>, Fresh Marine Company A/S contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 dicembre 2000**

(Causa C-472/00 P)

(2001/C 61/10)

Il 29 dicembre 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Victor Kreuzschitz, consigliere giuridico, e dal sig. Sinéad Meany, funzionario pubblico distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Nicholas Khan, barrister, del foro di Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ufficio del sig. Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) il 24 ottobre 2000, nella causa T-178/98, Fresh Marine A/S contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. in riforma della sentenza impugnata, respingere il ricorso proposto in primo grado con condanna della convenuta alle spese; in subordine,
2. annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale di primo grado.

*Motivi e principali argomenti*

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe viziata da una serie di errori di diritto e dovrebbe essere conseguentemente annullata; il ricorso proposto in primo grado dovrebbe essere conseguentemente respinto. Il Tribunale di primo grado sarebbe incorso in errore laddove:

- Ha ritenuto che il danno fosse derivato dalla pretesa illecita condotta della Commissione nell'esame della relazione dell'ottobre 1997.



- Ha ritenuto che la giurisprudenza secondo cui misure anti-dumping costituiscono atti normativi che implicano decisioni di politica economica riguardasse fattispecie «radicalmente diverse» da quella in esame, ritenendo conseguentemente che una mera violazione del diritto comunitario fosse sufficiente a far sorgere la responsabilità ai sensi dell'art. 288 CE.
- Ha ritenuto che la relazione dell'ottobre 1997 lasciasse presupporre, prima facie, che la convenuta avesse adempiuto ai propri obblighi e, conseguentemente, che:
  - a. la reazione della Commissione, consistente nella rettifica della relazione, fosse sproporzionata e
  - b. la Commissione fosse incorsa in un errore che avrebbe potuto evitare ove avesse fatto uso della ordinaria diligenza e prudenza.
- Ha ritenuto che la convenuta avesse dato prova di ragionevole diligenza nella limitazione del preteso danno subito.
- Ha ritenuto che la Commissione avesse ingiustificatamente tardato nell'emanazione delle misure necessarie al ripristino dell'impresa della convenuta, addossando conseguentemente alla Commissione la piena responsabilità per il lucro cessante subito dalla convenuta a decorrere dalla fine del mese di gennaio 1998.

(<sup>1</sup>) GU C 160, 05.06.99, pag. 21.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance di Vienne, con sentenza 15 dicembre 2000, rettificata con sentenza 26 gennaio 2001, nella causa SA COFIDIS contro Jean Louis Fredout**

**(Causa C-473/00)**

(2001/C 61/11)

Con sentenza 15 dicembre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 27 dicembre 2000, rettificata con sentenza 26 gennaio 2001, nella causa SA COFIDIS contro Jean Louis Fredout, il Tribunal d'instance di Vienne ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Premesso che la tutela che la direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (<sup>1</sup>), comporta che il giudice nazionale, nell'applicare le disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive a detta direttiva, le interpreti nei limiti del possibile alla luce della lettera e della finalità di queste ultime;

se tale esigenza d'interpretazione conforme del sistema di protezione dei consumatori previsto dalla direttiva imponga al giudice nazionale, adito con un'azione per il pagamento esercitata da un professionista nei confronti di un consumatore con il quale ha concluso un contratto, di escludere una norma eccezionale di procedura, com'è quella prevista dall'art. L 311, n. 37 del code de la consommation [codice delle leggi a protezione del consumatore], laddove essa vieta che il giudice nazionale annulli a domanda del consumatore o d'ufficio ogni clausola abusiva che vizi il contratto, dato che quest'ultimo è stato concluso più di due anni prima dell'introduzione della domanda giudiziale e laddove consente che in tal modo il professionista si avvalga in giudizio di dette clausole e fondi la sua azione sulle stesse.

(<sup>1</sup>) GUL 95 del 21 aprile 1993, pag. 29.

**Ricorso della società Asia Motor France SA, del sig. Jean Michel Cesbron, della società Monin Automobiles SA contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 26 ottobre 2000 nella causa T-154/98, Asia Motor France SA, Jean Michel Cesbron e Monin Automobiles SA contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 3 gennaio 2001**

**(Causa C-1/01 P)**

(2001/C 61/12)

Il 3 gennaio 2001 la società Asia Motor France SA, il sig. Jean Michel Cesbron e la società Monin Automobiles SA, rappresentati dall'avv. Jean Claude Fourgoux, del foro di Bruxelles e di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon, hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 26 ottobre 2000, nella causa T-154/98, Asia Motor France SA, Jean Michel Cesbron e Monin Automobiles SA contro Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 26 ottobre 2000 (<sup>1</sup>);
- annullare la decisione della Commissione 14 luglio 1998; condannare la Commissione alle spese.
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

- Violazione dei diritti fondamentali: il Tribunale, dopo aver respinto il motivo relativo alla violazione dell'esigenza di un termine ragionevole ai fini del giusto processo, che costituisce un diritto fondamentale, pur riconoscendo la sussistenza della possibilità di esaminare d'ufficio il motivo nel senso di violazione di forme sostanziali e di garanzie processuali riconosciute dall'ordinamento giuridico comunitario, ha poi deciso di non procedere a tale esame.

— Errore manifesto in fatto e in diritto, snaturamento, contraddittorietà, insufficienza di motivazione e violazione dell'art. 176 del Trattato CE: il Tribunale ha puramente e semplicemente dimenticato la giurisprudenza accolta nelle sue due precedenti sentenze<sup>(2)</sup> e ha ammesso, ancorché in termini teorici, la spiegazione fornita dalla Commissione all'udienza, secondo cui l'amministrazione francese, riconoscendo nella propria lettera 10 luglio 1987 la «contropartita» costituita dal diniego di accreditare altre marche di vetture giapponesi, avrebbe semplicemente manifestato la preoccupazione di «limitare il carattere sgradevole della politica attuata», non è sancita da alcuna norma legislativa o regolamentare che consenta di esercitare pressioni irresistibili accompagnate da minacce: si sarebbe trattato di un gesto di convenienza. Ritenere invece vagamente che «il chiarimento» della Commissione «può essere ragionevolmente accettato» significherebbe snaturare un chiaro tenore già analizzato in precedenti sentenze. Resterebbe irrilevante se, nell'incorrere in tale errore manifesto di qualificazione giuridica dei fatti, il Tribunale debba snaturare parole il cui senso non potrebbe essere senz'altro falsato quali «accordo», «contropartita», «impegno», «rimettere in discussione il sistema o la scelta commerciale».

(1) Nella causa T-154/98, GU C 358 del 21.11.1998, pag. 22.

(2) Del 29 giugno 1993, causa T-7/92, Racc. 1993, pag. II-0669 e 18 settembre 1996, causa T-387/94, Racc. 1996, pag. II-0961.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Employment Tribunal, West Croydon (Regno Unito) con ordinanza 5 gennaio 2001, nella causa tra la signora S. G. Martin e i signori R. K.A. Daby e B. J. Willis, da un lato, e la South Bank University dall'altro**

(Causa C-4/01)

(2001/C 61/13)

Con ordinanza 5 gennaio 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 8 gennaio 2001, nella causa tra la signora S. G. Martin e i signori R. K.A. Daby e B. J. Willis, da un lato, e la South Bank University dall'altro, l'Employment Tribunal, West Croydon (Regno Unito) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti domande di pronuncia pregiudiziale:

1. Se i diritti che dipendono da licenziamento o prepensionamento in accordo con il datore di lavoro rientrano nella definizione di «diritti e obblighi» ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva<sup>(1)</sup>,
2. se il diritto del lavoratore al pagamento della pensione anticipata di vecchiaia e delle indennità forfettarie per soprannumero o nell'interesse dell'efficienza del servizio o per modifiche organizzative, sia un diritto ad una prestazione di vecchiaia, d'invalità o per i superstiti ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva;
3. ove la questione n. 2 venga risolta in senso negativo, se esista un obbligo per il cedente, risultante dal contratto di lavoro, dal rapporto di lavoro o dall'accordo collettivo ai sensi dell'art. 3, n. 1 e/o n. 2, della direttiva, che sia trasferito in conseguenza del trasferimento dell'azienda e renda il cessionario responsabile del pagamento di dette prestazioni al lavoratore licenziato;
4. ove la questione n. 2 venga risolta in senso negativo e la questione n. 3 in senso positivo, se il lavoratore possa comunque rinunciare al suo diritto al pagamento anticipato della pensione e all'indennità forfettaria di pensionamento e/o all'assegno annuale e all'indennità forfettaria compensativa, nel caso in cui il regime pensionistico del cessionario non gli attribuisce le stesse indennità e alle stesse condizioni, o non gli attribuisce alcun diritto, e il lavoratore
  - (i) aderisce al regime pensionistico del cessionario, al quale sono versati contributi dal lavoratore oppure, per suo conto, dal datore di lavoro cessionario;
  - (ii) aderisce al regime pensionistico del cessionario, al quale sono versati contributi dal lavoratore oppure, per suo conto, dal datore di lavoro cessionario, e ottiene il trasferimento delle indennità maturate dal regime pensionistico del cedente a quello del cessionario;
5. in caso di risposta affermativa, quali siano i criteri in base ai quali i giudici nazionali dovrebbero decidere se, in tali ipotesi, vi sia stato il consenso del lavoratore;
6. se l'art. 3, n. 1 e/o n. 2, della direttiva debbano essere interpretati nel senso che vietano al cessionario di offrire ai lavoratori trasferiti la possibilità di optare per il prepensionamento sulla base di indennità di prepensionamento meno vantaggiose di quelle a cui hanno diritto ai sensi della direttiva;
7. se la soluzione della questione precedente sia influenzata dalla circostanza che il cessionario, offrendo ai lavoratori trasferiti la possibilità di optare per il prepensionamento sulla base di indennità di prepensionamento meno vantaggiose di quelle a cui hanno diritto ai sensi della direttiva, dichiari che nel futuro non sarà disponibile alcuna indennità di prepensionamento;

8. ove le parti abbiano convenuto che il lavoratore sarà collocato anticipatamente a riposo alle condizioni offerte dal datore di lavoro, quali criteri debba applicare il giudice nazionale per determinare se il trasferimento dell'azienda è la ragione di tale accordo secondo il principio enunciato dalla Corte 2 nella causa 324/86, *Foreningen af Arbejdsledere/Daddy's Dance Hall* <sup>(2)</sup>;
9. quali siano le conseguenze per i lavoratori che accettano il prepensionamento alle condizioni offerte dal datore di lavoro se l'art. 3 della direttiva ha l'effetto di impedire al cessionario di offrire al lavoratore trasferito la possibilità di optare per il prepensionamento sulla base di indennità di prepensionamento meno vantaggiose di quelle a cui hanno diritto ai sensi della direttiva.

(1) Direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61 del 5 marzo 1977, pag. 26).

(2) Racc. 1988, pag. 739.

### **Ricorso del Regno del Belgio contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 gennaio 2001**

**(Causa C-5/01)**

(2001/C 61/14)

L'8 gennaio 2001, il Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistita dagli avvocati J. M. De Backer, G. Vandersanden e L. Levi, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il Regno del Belgio conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione 15 novembre 2000 (n. C-76/1999) intitolata «Aiuto di Stato al quale il Belgio ha dato esecuzione in favore dell'impresa siderurgica Cockerill Sambre SA»
- condannare la Commissione alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

- Violazione della nozione di aiuto prevista dall'art. 4, c), CA e dal codice degli aiuti alla siderurgia — errore manifesto di valutazione: la Cockerill Sambre non ha tratto alcun vantaggio dagli interventi pubblici federali e valloni nel quadro dell'attuazione del piano di riduzione dell'orario di lavoro, dato che non solo non esisteva alcun obbligo legale dell'impresa di remunerare le 34 ore prestate alla stregua di 37 ore ma, inoltre, il contratto collettivo di lavoro 17 aprile 1998 non conteneva alcun impegno dell'impresa a conservare la retribuzione dei lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro.

Tale integrazione transitoria, presa in carico dalla regione vallona, non costituisce pertanto una spesa di funzionamento dell'impresa. L'integrazione transitoria non ha ad oggetto la remunerazione delle prestazioni effettuate dai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro, bensì la compensazione degli sforzi finanziari che essi stessi hanno proposto di fare per creare 150 posti di lavoro per giovani lavoratori.

Lo sgravio degli oneri sociali concesso dalle autorità federali non conferisce alcun vantaggio economico alla Cockerill Sambre. Il numero totale di ore di lavoro prestate in seno all'impresa non ha subito modifiche in seguito al piano di riduzione dell'orario di lavoro con assunzione compensativa di 150 giovani lavoratori. Per lo stesso costo a carico dell'impresa, quest'ultima fruisce dello stesso numero di ore prestate.

- Misconoscimento della nozione di beneficiario — Gli interventi pubblici costituiscono aiuti a favore dei dipendenti a retribuzione mensile della Cockerill Sambre e non aiuti a favore della Cockerill Sambre: il fatto che gli aiuti siano concessi ai lavoratori in quanto personale di una determinata impresa non costituisce, in se, un ostacolo alla possibilità di qualificarli come aiuti alla persona.
- Violazione della procedura prevista dal codice degli aiuti alla siderurgia — Incompetenza: il superamento del termine di tre mesi di cui all'art. 6, n. 5, determina l'incompetenza della Commissione a stabilire che una misura costituisce un aiuto incompatibile con il Codice degli aiuti alla siderurgia.
- Violazione dell'obbligo di motivazione
- (In via subordinata) Violazione dell'art. 95 CA: le misure d'intervento non mirano ad assicurare artificialmente la conservazione dell'occupazione in un'impresa la cui redditività commerciale o finanziaria sarebbe inesistente, ma perseguono un obiettivo sociale peraltro tutelato dalla Comunità europea, ossia una migliore piena occupazione tramite redistribuzione del lavoro. Ciò posto, la Commissione si è resa colpevole di un errore manifesto e palese di valutazione astenendosi dal l'autorizzare, in deroga, le misure in causa ai sensi dell'art. 95 CA.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 15° Tribunale civile della circoscrizione giudiziaria di Lisbona, seconda sezione, con decisione 25 maggio 2000, nella causa promossa dalla ANOMAR — Associação Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas e altri contro lo Estado Português**

(Causa C-6/01)

(2001/C 61/15)

Con decisione 25 maggio 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 gennaio 2001, il 15° Tribunale civile della circoscrizione giudiziaria di Lisbona, seconda sezione, nella causa promossa dalla ANOMAR — Associação Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas e altri contro lo Estado Português ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se i giochi di sorte o d'azzardo costituiscano o meno un'attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato CE;
- 2) se i giochi di sorte o d'azzardo costituiscano o meno un'attività relativa a «merci» e se essa sia coperta, come tale, dall'art. 30 del Trattato CE;
- 3) se le attività relative alla produzione, all'importazione ed alla distribuzione di macchine da gioco siano o meno autonome nei confronti dell'attività di esercizio commerciale di tali macchine e, pertanto, se sia o meno applicabile a codeste attività il principio della libera circolazione delle merci di cui agli artt. 30 e 34 del Trattato CE;
- 4) se l'attività di esercizio commerciale e pratica dei giochi di sorte o d'azzardo sia o meno esclusa dalla sfera di applicazione dell'art. 37 del Trattato CE, dato che tale disposizione non copre i monopoli di prestazioni di servizi;
- 5) se l'esercizio commerciale di macchine per giochi di sorte o d'azzardo costituisca un'attività di «prestazione di servizi» e, in quanto tale, sia coperta dagli artt. 59 ss. del Trattato CE;
- 6) se una disciplina legale (come quella istituita dagli artt. 3, n. 1, e 4, n. 1, del decreto legge 2 dicembre 1989, n. 422) secondo cui l'esercizio commerciale e la pratica di giochi di sorte o d'azzardo (definiti dall'art. 1 del testo in parola come «quelli il cui risultato è fortuito per il fatto che sono decisi esclusivamente o fondamentalmente in base alla sorte») — tra cui sono inclusi [al punto VI del citato art. 4, n. 1, lett. f) e 9) del decreto legge n. 422/89] i giochi con macchine che pagano direttamente premi in gettoni o monete ed i giochi con macchine che, non pagando direttamente premi in gettoni o monete, sviluppano temi propri dei giochi di sorte o d'azzardo o presentano come risultato punteggi dipendenti esclusivamente o fondamentalmente dalla sorte — sono autorizzati soltanto nelle sale dei casinò esistenti in aree di gioco permanente o temporaneo istituite con decreto legge — costituisca o meno un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, ai sensi dell'art. 59 del Trattato CE;
- 7) se il regime restrittivo sopra descritto al punto 6, qualora infine costituisca un ostacolo alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 59 del Trattato CE, nella misura in cui esso è indistintamente applicabile a cittadini o imprese nazionali ed a cittadini o imprese di altri Stati membri e, d'altra parte, si fonda su motivi imperativi di interesse generale (protezione dei consumatori, prevenzione della delinquenza, protezione della moralità pubblica, limitazione della domanda di giochi per denaro, finanziamento di attività d'interesse generale), sia ciononostante compatibile con l'ordinamento giuridico comunitario;
- 8) se l'attività di esercizio commerciale di giochi di sorte o d'azzardo sia retta dai principi della libertà di accesso e di esercizio di una qualsiasi attività economica e, conseguentemente, l'eventuale esistenza di legislazioni di altri Stati membri che fissino condizioni meno restrittive di esercizio commerciale delle macchine da gioco infici, di per se stessa, la validità della disciplina giuridica portoghese di cui al punto 6;
- 9) se le restrizioni poste nella legislazione portoghese all'attività di esercizio commerciale dei giochi di sorte o d'azzardo rispettino il criterio di proporzionalità;
- 10) se la disciplina legale portoghese di autorizzazione accompagnata da due requisiti rispettivamente giuridico (stipulazione con lo Stato di un contratto amministrativo di concessione, mediante pubblica gara: art. 9 del citato decreto legge n. 422/89) e logistico (limitazione dell'esercizio commerciale e della pratica dei giochi di sorte o d'azzardo ai casinò delle aree di gioco: art. 3 del medesimo testo) costituisca un'esigenza adeguata e necessaria in rapporto all'obiettivo perseguito;
- 11) se l'utilizzazione, ad opera della legislazione portoghese (artt. 1, 4, n. 1, lett. g), e 169 del citato decreto legge n. 422/89, ed art. 16, n. 1, lett. a), del decreto legge 28 novembre 1995, n. 316) del vocabolo «fondamentalmente», accanto al termine «esclusivamente», per definire i giochi di sorte o d'azzardo e per tracciare una distinzione legale tra «macchine per giochi di sorte o d'azzardo» e «macchine di divertimento», non rimetta in questione la determinabilità della nozione secondo i metodi propri dell'interpretazione giuridica;
- 12) se le nozioni giuridiche indeterminate di cui si avvale la definizione legale portoghese di che cosa siano «giochi di sorte o d'azzardo» (già citati artt. 1 e 162 del decreto legge n. 422/89) e «macchine di divertimento» (già citato art. 16 del decreto legge n. 316/95) richiedano un'interpretazione, a fini di qualificazione delle diverse macchine da gioco, che racchiuda anche un margine di potere di valutazione riconosciuto alle autorità nazionali;
- 13) anche ove si ritenesse che la menzionata legislazione portoghese non fissa criteri obiettivi di distinzione tra le nozioni rispettivamente di macchine per giochi di sorte o d'azzardo e macchine di divertimento, se l'attribuzione all'Ispezione Generale dei Giochi di un potere discrezionale per la classificazione dei temi propri dei giochi non violi qualche principio o regola di diritto comunitario.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret, con pronuncia 20 dicembre 2000, nella causa Assurandør-Societetet per conto del Taksatorringen contro Skatteministeriet**

(Causa C-8/01)

(2001/C 61/16)

Con pronuncia 20 dicembre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 gennaio 2001, nella causa Assurandør-Societetet per conto del Taksatorringen contro Skatteministeriet, l'Østre Landsret ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

*Questione n. 1*

Se la sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme<sup>(1)</sup>, e in particolare l'art. 13 B, lett. a), debba essere interpretata nel senso che i servizi di stima che una società fornisce ai propri soci-membri debbano essere considerati rientranti sotto il concetto di «operazione di assicurazione» secondo l'accezione della detta disposizione, oppure sotto quello di «prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione».

*Questione n. 2*

Se l'art. 13 A, lett. f), della sesta direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che consente l'esenzione dall'imposta per servizi del tipo di quelli che una società — che per il resto integra i presupposti di esenzione IVA — fornisce ai propri soci-membri, qualora non possa dimostrarsi che l'esenzione implichi qualche distorsione attuale e imminente sulla concorrenza, pur essendovene soltanto una possibilità.

*Questione n. 3*

Se, ai fini della soluzione della questione sub 2), sia determinante se possano ritenersi sussistere remote possibilità di distorsione di concorrenza, ad esempio, se le possibilità non appaiano realistiche.

*Questione n. 4*

Se sia incompatibile con l'art. 13 A, lett. f), della sesta direttiva IVA una motivazione per cui, ai sensi della normativa nazionale, è possibile concedere un'esenzione d'imposta, notificata ai sensi della detta disposizione, ma limitata nel tempo qualora vi siano dubbi circa l'entità delle distorsioni che potrebbero derivare alla concorrenza dalla detta esenzione in un momento successivo.

*Questione n. 5*

Se, ai fini della soluzione delle questioni 1) e 2), sia determinante che i servizi di stima per le maggiori società assicuratrici vengono forniti da periti, propri dipendenti, e sono pertanto esenti da imposta.

<sup>(1)</sup> GUL 145, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Gent, con sentenza 3 gennaio 2001 nelle cause S. Monnier e Govan Sports N.V., E. Van Ankeren e Govan Sports N.V., Govan Sports N.V. e P. Jacobs, Govan Sports N.V. e D. D'Hondt**

(Cause C-9/01, 10/01, 11/01 e 12/01)

(2001/C 61/17)

Con sentenze 3 gennaio 2001, pervenute nella cancelleria della Corte il 10 gennaio 2001, nelle cause tra S. Monnier e Govan Sports N.V. (causa C-9/01); E. Van Ankeren e Govan Sports N.V. (causa C-10/01); Govan Sports N.V. e P. Jacobs (C-11/01); e Govan Sports N.V. e D. D'Hondt (C-12/01), lo Hof van Beroep te Gent ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se le norme del trattato relative alla libera circolazione dei servizi ostino ad un divieto legale delle attività di mediazione riguardo a sportivi remunerati (professionisti e non professionisti) e/o se il monopolio dell'ufficio fiammingo per il collocamento e la formazione professionale in materia di collocamento di tali sportivi costituisca un abuso di posizione dominante. Se le disposizioni del regio decreto 28 novembre 1975 violino pertanto le norme di diritto comunitario e tra l'altro gli artt. 86 e 90, n. 1 del Trattato CE nella misura in cui tale regio decreto attribuisca unicamente ad un ufficio pubblico il diritto di svolgere attività di collocamento per sportivi remunerati, professionisti o non professionisti, e nella misura in cui inoltre tali disposizioni legali rendano impossibili le effettive attività di mediazione di uffici di collocamento privati per il fatto di mantenere in vigore una disposizione legale che vieta tale attività a pena della nullità dei relativi contratti, e nella misura in cui le dette attività di collocamento possano estendersi a cittadini o al territorio di altri gli Stati membri».

**Ricorso presentato il 16 gennaio 2001 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania**

(Causa C-20/01)

(2001/C 61/18)

Il 16 gennaio 2001, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, è stato presentato un ricorso contro la Repubblica federale di Germania da parte della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Josef Christian Schieferer, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg, Luxembourg.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo pubblicato il bando di gara per l'aggiudicazione di un contratto riguardante il trattamento delle acque reflue del Comune di Bockhorn e non avendo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie S, i risultati della procedura di aggiudicazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 8, 15 n. 2 e 16, n. 1 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi<sup>(1)</sup>.
2. Condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il Governo federale ammette che, in conformità con quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE, avrebbe dovuto essere pubblicato un bando di gara a livello europeo per l'aggiudicazione di un contratto riguardante il trattamento delle acque reflue del comune di Bockhorn, ora, il fatto che il Governo federale avesse dato istruzioni alle autorità subordinate con le quali esse venivano invitate a garantire in modo adeguato che le autorità del Land incaricate della gestione dell'appalto osservassero strettamente le norme comunitarie in materia, non toglie che vi è stata una violazione del Trattato. Piuttosto il Comune di Bockhorn continua a violare il diritto comunitario nel mantenere e nel continuare ad applicare il contratto di trattamento delle acque reflue. Pertanto, dato che la condotta contraria alla direttiva persiste, è incontestabile che la convenuta non ha adottato entro il termine imposto nel parere motivato tutte le misure necessarie per l'adempimento della direttiva.

<sup>(1)</sup> GUL 209, pag. 1.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 23 gennaio 2001**

(Causa C-26/01)

(2001/C 61/19)

Il 23 gennaio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Berscheid, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica francese, non mettendo in vigore nei termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/56/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali<sup>(1)</sup>, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi dell'art. 19 della direttiva 98/56/CE;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il carattere vincolante delle disposizioni degli artt. 10 e 249 del Trattato CE obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a trasporre le direttive che ad essi sono rivolte nel rispettivo ordinamento giuridico nazionale prima della scadenza del termine all'uopo impartito. Tale termine di cui all'art. 19 della direttiva è scaduto il 1° luglio 1999.

<sup>(1)</sup> GUL 226 del 13.8.1998, pag. 16.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 23 gennaio 2001**

(Causa C-27/01)

(2001/C 61/20)

Il 23 gennaio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Berscheid, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non mettendo in vigore nei termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/56/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali<sup>(1)</sup>, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi dell'art. 19 della direttiva 98/56/CE;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti sono gli stessi della causa C-26/01.

<sup>(1)</sup> GUL 226 del 13.8.1998, pag. 16.

### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 23 gennaio 2001**

**(Causa C-28/01)**

(2001/C 61/21)

Il 23 gennaio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Josef Christian Schieferer, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in i forza degli artt. 8 e 11, n. 3, lett. b), del la direttiva 92/50/CEE<sup>(1)</sup>, in relazione all'aggiudicazione di un'appalto pubblico di servizi, in quanto la città di Braunschweig ha aggiudicato un contratto per l'eliminazione dei rifiuti mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, sebbene non sussistessero i presupposti di cui all'art. 11, n. 3, della direttiva 92/50/CEE per l'aggiudicazione mediante trattativa privata senza gara d'appalto europea;

2. condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

#### *Motivi e principali argomenti*

Anche se, conformemente all'art. 3, lett. k) (precedente versione), del Trattato CE, l'azione della Comunità europea comprende anche la politica ambientale, tale politica costituisce parte integrante del compito citato nell'art. 2 (precedente versione) del Trattato CE, ossia di instaurare un mercato comune, soltanto nella misura in cui, nell'eseguire tale compito, si deve raggiungere una «crescita ... che rispetti l'ambiente». Da quanto precede consegue che gli aspetti di politica ambientale devono essere adeguatamente presi in considerazione nell'attuazione delle politiche economiche, ma non che alla politica ambientale debba essere assegnato il primato rispetto all'attuazione delle altre politiche. Nel caso di specie ciò significa che, nell'aggiudicazione di un appalto di servizi, trasporti su lunghe distanze o la necessità di evitarli non possono indurre a priori, mediante il richiamo ad argomenti di carattere ambientale, a non bandire una gara per la relativa prestazione di servizi e ad ostacolare in tal modo la prestazione di servizi all'interno delle Comunità. Pertanto la città di Braunschweig non poteva, adducendo argomenti di carattere ambientale, illegittimamente venire meno all'obbligo impostole dal diritto comunitario di bandire una gara d'appalto comunitaria per l'aggiudicazione di un contratto di eliminazione dei rifiuti.

È irrilevante che da parte tedesca si sia riconosciuta una violazione delle disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici e gli enti competenti siano state esortati a rispettare il diritto comunitario sugli appalti, dal momento che la città di Braunschweig persiste nella violazione del diritto comunitario, mantenendo il contratto e continuando ad applicarlo.

<sup>(1)</sup> GU 1992 L 209, pag. 1.

### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 24 gennaio 2001**

**(Causa C-29/01)**

(2001/C 61/22)

Il 24 gennaio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gregorio Valero Jordana, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Spagna, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE<sup>(1)</sup>, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, o comunque avendo omesso di comunicare alla Commissione l'adozione di tali provvedimenti, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva;
- condannare alle spese il Regno di Spagna.

#### *Motivi e principali argomenti*

I motivi ed i principali argomenti sono identici a quelli dedotti nella causa C-26/01; il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 ottobre 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa C-505/99<sup>(1)</sup>**

(2001/C 61/23)

Con ordinanza 6 settembre 2000, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-505/99: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.

<sup>(1)</sup> GU C 79 del 18.3.2000.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa C-67/00<sup>(1)</sup>**

(2001/C 61/24)

Con ordinanza 13 settembre 2000, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-67/00: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.

<sup>(1)</sup> GU C 149 del 27.5.2000.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa C-68/00<sup>(1)</sup>**

(2001/C 61/25)

Con ordinanza 13 settembre 2000, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-68/00: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.

<sup>(1)</sup> GU C 135 del 13.5.2000.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa C-70/00<sup>(1)</sup>**

(2001/C 61/26)

Con ordinanza 13 settembre 2000, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-70/00: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.

<sup>(1)</sup> GU C 122 del 29.4.2000.



## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Ricorso del signor Giorgio Lebedef contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 novembre 2000****(Causa T-349/00)**

(2001/C 61/27)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 16 novembre 2000, il signor Giorgio Lebedef, con domicilio in Senningerberg (Lussemburgo), con l'avv. Gilles Bouneou, del foro di Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le «Norme operative relative ai livelli, all'organo e alle procedure di concertazione» concordate tra la maggioranza delle organizzazioni sindacali e professionali («OSP») e l'amministrazione della Commissione in data 19.1.2000;
- oppure, in subordine, annullare la composizione dell'organo di concertazione, previsto da tali norme operative, nella misura in cui esclude il sindacato «Action & Defense» dalla concertazione;
- annullare la decisione della Commissione 17.2.2000, con la quale viene negata la concessione di una missione al ricorrente per partecipare alla riunione del «Groupe ad hoc de notations et de proposition de promotion des détachés, élus, mandatés» e ad ogni altra attività nell'ambito della rappresentazione del personale.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, dipendente della Commissione, domanda l'annullamento delle controverse norme operative in quanto escludono dall'organo di concertazione il sindacato «Action & Défense», di cui è uno dei dirigenti. Egli domanda inoltre l'annullamento di una decisione individuale adottata nei suoi confronti che rifiuta di accordargli una missione nell'ambito della sua attività sindacale, in quanto tali missioni dovrebbero essere riservate alle sole OSP rappresentate nell'organo di concertazione.

A sostegno della sua azione il ricorrente fa valere:

- la violazione dell'accordo quadro concluso tra la Commissione e le OSP nel 1974 in quanto non sarebbe stato compiuto un esame obiettivo della rappresentatività delle OSP e sarebbe stato compiuto un errore manifesto nella valutazione comparativa di tale rappresentatività;
- la violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione;
- la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento;
- la violazione dei diritti della difesa;
- la violazione del principio di divieto di procedimento arbitrario, dell'obbligo di motivazione, e del dovere di sollecitudine;
- l'abuso e lo sviamento di potere.

**Ricorso del signor Andrew M. Rosemarine contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, proposto il 20 novembre 2000****(Causa T-352/00)**

(2001/C 61/28)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 20 novembre 2000, il signor Andrew M. Rosemarine, rappresentato dal signor James Davis, dell'Aire Centre di Londra, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (OAMI).

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia ordinare all'OAMI di risarcirlo:

- della somma corrispondente al valore del lavoro
  - della perdita del piacere di avere un lavoro ad Alicante
  - degli inconvenienti legati a tale ricorso dinanzi all'Ufficio e al Tribunale;
  - di tutte le spese.

— condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente spiega che l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (OAMI) pubblicava un annuncio per un posto di giurista linguista. Prima di sobbarcarsi l'invio di un fascicolo completo di candidatura per tale posto, egli scriveva per verificare se la propria età non fosse di ostacolo. In risposta a tale lettera l'OAMI gli inviava i formulari di candidatura sottolineando l'importanza delle «qualifiche e dell'esperienza» richieste senza sollevare alcun problema riguardo alla sua età. Nonostante ciò, nell'agosto 2000, la sua candidatura veniva respinta in quanto superava di un anno il limite di età richiesto dall'OAMI.

Date tali circostanze, il ricorrente chiede il risarcimento per l'illegittimità della decisione dell'OAMI, per discriminazione nella procedura di assunzione (discriminazione in base all'età) e violazione dei diritti acquisiti e del legittimo affidamento.

---

#### **Ricorso della sig.ra Justina Martínez Alarcón contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 novembre 2000**

**(Causa T-357/00)**

(2001/C 61/29)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 27 novembre 2000 la sig.ra Justina Martínez Alarcón, residente in Bruxelles, con l'avv. Carlos Mourato, del foro di Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare le decisioni 28 gennaio 2000 e 24 febbraio 2000 con le quali la commissione giudicatrice del concorso COM/TB/99 nega l'ammissione della ricorrente al detto concorso, nonché la decisione implicita 28 agosto 2000 con la quale l'APN respinge il reclamo proposto dalla ricorrente;
- in subordine, condannare la convenuta a pagare alla ricorrente BEF 3 160 000, con riserva di modifiche nel corso del procedimento, a titolo di risarcimento danni morali e materiali;
- condannare la convenuta alle spese di causa.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente, dipendente della Commissione di categoria C, contesta la decisione con la quale la Commissione nega la di lei ammissione alle prove del concorso COM/TB/99, relativo alla costituzione di un elenco di riserva di assistenti aggiunti, di assistenti e di assistenti principali (B5/B4/B3/B2 e B1) per il motivo che non dimostra l'esperienza professionale richiesta nella categoria B.

La ricorrente addebita alla Commissione di aver illegittimamente rifiutato di prendere in considerazione la sua esperienza professionale, maturata in un impiego di categoria C, che sarebbe di livello equivalente a quella delle funzioni da svolgere.

Anche se si ammettesse che il bando di concorso prevedeva che i candidati dovevano aver maturato l'esperienza professionale contemplata nella categoria B, tale condizione e la decisione controversa, adottata sulla base del detto bando, sarebbero pure inficiate da illegittimità.

---

#### **Ricorso del sig. Antonio Cherenti contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 novembre 2000**

**(Causa T-361/00)**

(2001/C 61/30)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 27 novembre 2000 il sig. Antonio Cherenti, residente in Thuin (Belgio), con l'avv. Carlos Mourato, del foro di Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare la decisione 28 gennaio 2000 con la quale la commissione giudicatrice del concorso COM/TB/99 nega l'ammissione del ricorrente al detto concorso, nonché la decisione esplicita 7 settembre 2000 con la quale l'APN respinge il reclamo proposto dal ricorrente;
- in subordine, condannare la convenuta a pagare al ricorrente BEF 7 350 000, con riserva di modifica nel corso del procedimento, a titolo di risarcimento danni morali e materiali;
- condannare la convenuta alle spese di causa.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e gli argomenti sono analoghi a quelli invocati nella causa T-357/00, Martínez Alarcón/Commissione.

**Ricorso della sig.ra Luigia Dricot contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 novembre 2000**

**(Causa T-363/00)**

(2001/C 61/31)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 27 novembre 2000 la sig.ra Luigia Dricot, residente in Overijse (Belgio), con l'avv. Carlos Mourato, del foro di Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare le decisioni 28 gennaio 2000 e 24 febbraio 2000, con le quali la commissione giudicatrice del concorso COM/TB/99 nega l'ammissione della ricorrente al detto concorso, nonché la decisione implicita 28 agosto 2000 con la quale l'APN respinge il reclamo presentato dalla ricorrente;
- in via subordinata, condannare la convenuta a pagare alla ricorrente la somma di BEF 500 000, con riserva di modifiche nel corso del procedimento a titolo di risarcimento danni morali e materiali;
- condannare la convenuta alle spese di causa.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono identici a quelli dedotti nella causa T-357/00, Martínez Alarcón/Commissione.

**Ricorso della sig.ra Sophie Van Weyenbergh contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 novembre 2000**

**(Causa T-364/00)**

(2001/C 61/32)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 27 novembre 2000 la sig.ra Sophie Van Weyenbergh, residente a Tervuren (Belgio), con l'avv. Carlos Mourato, del foro di Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare la decisione 28 gennaio 2000, con la quale la commissione giudicatrice del concorso COM/TB/99 nega l'ammissione della ricorrente al detto concorso, come pure la decisione 9 ottobre 2000 con la quale l'APN respinge il reclamo della ricorrente;
- in via subordinata, condannare la convenuta a pagare alla ricorrente l'importo di BEF 2 941 667, con riserva di modifiche nel corso del procedimento a titolo di risarcimento danni morali e materiali;
- condannare la convenuta alle spese di causa.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono identici a quelli dedotti nella causa T-357/00, Martínez Alarcón/Commissione.

**Ricorso della Scott S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 novembre 2000**

**(Causa T-366/00)**

(2001/C 61/33)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 30 novembre 2000 la Scott S.A., società di diritto francese, rappresentata dagli avv.ti Jeremy Lever, QC, e George Peretz, Barristers, e Robin Griffith, Solicitor dello studio Clifford Chance di Londra, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e, in subordine, il suo art. 2; e
- condannare la Commissione alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 12 luglio 2000 [C(2000)2183] indirizzata alla Repubblica francese, avente ad oggetto due aiuti assertivamente concessi alla ricorrente dalle autorità amministrative francesi. I due aiuti di cui trattasi consistono nel fatto che

- le locali autorità convenivano di trasferire alla ricorrente una determinata superficie, cioè 49 su 68 ettari, situata nella zona industriale di La Saussaye, e una fattoria ubicata nella detta zona a un prezzo di favore;
- la ricorrente beneficiava di una tariffa di favore in ragione di tributi di bonifica (redevances d'assainissement) imposte dalla città di Orléans.

A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente deduce:

- L'art. 2 della controversa decisione, nella misura in cui ordina alla Repubblica francese di recuperare l'aiuto di cui trattasi, viola l'art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 93 (ora art. 88) del Trattato CEE<sup>(1)</sup>, che limita a 10 anni il potere della Commissione di recuperare l'aiuto.
- Il procedimento amministrativo viola requisiti di procedura sostanziali e il diritto di difesa della ricorrente: l'ordine di recupero mette la Repubblica francese nelle condizioni di dover operare in violazione della convenzione europea sui diritti dell'uomo. In questo contesto la Scott fa riferimento, in particolare, al fatto che non vi è mai stata una corretta discussione sui punti sulla base dei quali era stato definito il suo obbligo di «rimborsare» l'asserito aiuto, per non parlare di un qualsiasi corretto contraddittorio dove la ricorrente avesse potuto partecipare e in cui i diritti di difesa venissero rispettati. Al contrario, la Commissione ha gestito il procedimento amministrativo come se fosse essenzialmente un procedimento tra lei stessa e la Repubblica francese.
- La decisione impugnata si risolve in un trattamento differente di situazioni uguali, in relazione a fattispecie aventi la stessa materia di quella relativa alla Scott.

- La decisione impugnata viola il principio del legittimo affidamento in quanto, già da molti anni prima del 1997, la Commissione avrebbe avuto conoscenza dell'esistenza e del tenore delle norme di legge francesi, ai sensi delle quali l'aiuto di cui trattasi è stato erogato.
- La Commissione è incorsa in evidente errore di calcolo.

<sup>(1)</sup> GUL 83 del 27.3.1999, pag. 1.

### **Ricorso della General Motors Nederland B.V. e della Opel Nederland B.V., contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 novembre 2000**

**(Causa T-368/00)**

(2001/C 61/34)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 30 novembre 2000, la General Motors Nederland B.V. e la Opel Nederland B.V., società registrate nei Paesi Bassi, rappresentate dagli avv.ti Dirk Vandermeersch, Robbert Snel-ders e Steven Allcock of Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione 20 settembre 2000, n. C(2000) 2707 (COMP/36.653 — Opel), indirizzata alla General Motors Nederland B.V. e alla Opel Nederland B.V.; in subordine:
- annullare o ridurre l'ammenda inflitta;
- condannare la Commissione alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La decisione impugnata infligge un'ammenda di EUR 43 milioni alle ricorrenti per un'asserita violazione dell'art. 81, n. 1, del Trattato CE. La Commissione conclude che la Opel Nederland B.V. ha concluso accordi con rivenditori Opel nei Paesi Bassi diretti ad impedire o a vietare l'esportazione di veicoli Opel destinata ai consumatori finali ed ai rivenditori Opel situati in altri Stati membri.

Le ricorrenti fanno valere la portata indebitamente ampia delle conclusioni della Commissione nonché il livello eccessivo dell'ammenda ed avanzano in particolare i seguenti argomenti:

- Contrariamente alle conclusioni della Commissione, Opel Nederland non ha applicato una strategia generale nei confronti dei suoi rivenditori onde impedire o limitare tutte le esportazioni di nuove autovetture, ma ha praticato una politica legittima volta a dissuadere da vendite irregolari a rivenditori non autorizzati al fine di tutelare l'integrità del suo sistema di distribuzione selettiva.
- Le ricorrenti non contestano che la Opel Nederland ha preso la decisione di limitare l'allocazione del prodotto basata su determinati obiettivi di vendita. Tuttavia, tale decisione unilaterale non può essere caratterizzata come un accordo con i suoi rivenditori diretto a limitare le esportazioni in violazione dell'art. 81 del Trattato CE. Tale decisione non è mai stata attuata né comunicata ai rivenditori. In ogni caso, essa lasciava questi ultimi liberi di procedere ad esportazioni legittime dei volumi ad essi presumibilmente assegnati.
- La Commissione ha commesso errore nel concludere che la politica della Opel Nederland basata sui premi violava l'art. 81 del Trattato CE. Non sussisteva alcuna risultanza nel senso che i rivenditori si accordassero espressamente o implicitamente sul fatto di limitare le loro esportazioni in reazione alla politica fondata sui premi. Inoltre, il margine normale di un rivenditore era sufficiente per rendere vantaggiosa l'esportazione. Comunque, la politica fondata sui premi non potrebbe considerarsi restrittiva delle esportazioni dal momento che l'offerta non è mai stata limitata.
- Non sussisteva alcun accordo rivolto ad interrompere le esportazioni con tutti i rivenditori della rete di distribuzione Opel nei Paesi Bassi. Gli asseriti impegni di limitazione delle esportazioni riguardano un numero molto ridotto di rivenditori ed un breve periodo di tempo e non hanno ristretto in maniera apprezzabile la concorrenza intra- e intermarca.

Quanto al livello dell'ammenda, le ricorrenti considerano che essa è sproporzionata ed omette di riflettere la breve durata dell'asserita violazione ed il limitato numero di rivenditori implicati, l'assenza di un comportamento intenzionale di Opel Nederland, la prova evidente di violazioni su larga scala del sistema di distribuzione selettivo Opel da parte di alcuni rivenditori, il limitato impatto sugli scambi intracomunitari e, finalmente, l'azione correttiva immediata ed effettiva, posta in essere da Opel Nederland di sua stessa iniziativa.

## Ricorso del Département del Loiret contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 4 dicembre 2000

(Causa T-369/00)

(2001/C 61/35)

(Lingua processuale: il francese)

Il 4 dicembre 2000 il Département del Loiret, a Orléans (Francia), rappresentato dall'avv. Alexandre Carnelutti, del foro di Parigi, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 12 luglio 2000 per quanto dichiarò illegittimo ed ordinò il rimborso di una somma di 48,7 milioni di FRF (100 milioni di valore attualizzato) di aiuto di Stato accordato sotto la forma di un prezzo preferenziale di vendita di un terreno;
- condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Oggetto della presente causa è l'annullamento della medesima decisione della Commissione oggetto della causa T-366/00, Scott Paper S.A./Commissione<sup>(1)</sup>. La ricorrente è uno dei due enti che ha concesso l'aiuto di cui trattasi.

A sostegno delle sue asserzioni, il Département citato fa anzitutto valere che la Commissione ha applicato una nozione rigida del principio dell'investitore privato, poiché essa rifiuta di tener conto della natura dell'ente locale, del suo orizzonte d'investimento, nonché del ragionamento economico da esso condotto per decidere in merito ad un'operazione di vendita di un terreno industriale attrezzato. Essa afferma in proposito che, ricercando un candidato all'installazione sul suo territorio, un ente locale include necessariamente tra i parametri economici del suo esame, le entrate tributarie specifiche che gli sono assegnate come quelle provenienti dalle tasse professionali e fondiari, risultanti dall'attività impiantata.

Il ricorrente addebita alla Commissione anche l'inclusione nella somma di cui trattasi di costi non manifestamente sostenuti nell'interesse della Scott Paper SA. Si tratterebbe in concreto di 2 372 000 FRF, corrispondenti a studi precedenti la concessione.

Infine, esso fa valere un errore nel metodo di calcolo seguito dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

**Ricorso del sig. Carmine Salvatore Tralli contro la Banca centrale europea, presentato il 12 dicembre 2000**

**(Causa T-373/00)**

(2001/C 61/36)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 12 dicembre 2000 il sig. Carmine Salvatore Tralli, residente in Nidderau (Germania), con gli avv.ti Norbert Pflüger, Regina Steiner e Silvia Mittländer, del foro di Francoforte sul Meno, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Banca centrale europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione con la quale il suo rapporto di lavoro è stato disdetto al 31 dicembre 2000;
2. abolire la decisione che ha prorogato il periodo di prova;
3. dichiarare che il rapporto di lavoro esistente tra le parti non è risolto per effetto della disdetta;
4. dichiarare che la proroga unilaterale del periodo di prova è giuridicamente inoperante;
5. dichiarare che il rapporto di lavoro esistente tra le parti continua oltre il 31.12.2000, senza disdetta;
6. condannare la Banca centrale europea affinché continui ad occupare il ricorrente alle condizioni contrattuali di guardiano (Security guard) oltre il 31.12.2000;
7. condannare la Banca centrale europea a pagare al ricorrente oltre il 31 dicembre 2000 la retribuzione base di euro 32 304 annui, unitamente alle maggiorazioni previste dalle «Conditions of employment» della Banca centrale europea alle voci retributive accessorie.

Nell'ambito di una serie di domande subordinate, il ricorrente chiede che sia accertata la continuità del rapporto di lavoro e degli effetti giuridici che ne conseguono, quantomeno fino alla scadenza del termine, vigente presso la Banca centrale europea per la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Infine, viene chiesto che il Tribunale voglia condannare la Banca centrale europea alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente è dipendente della Banca centrale europea. Chiede che sia annullata la decisione relativa alla cessazione del suo rapporto di lavoro e che sia dichiarata la continuazione del suo rapporto di lavoro senza disdetta. In questo contesto il ricorrente impugna la proroga del periodo di prova unilateralmente disposta dalla Banca centrale europea, originariamente concordato in tre mesi. Basandosi sul suo diritto personale vuole conseguire che la sua occupazione continui alle condizioni contrattualmente convenute. Chiede inoltre che la Banca centrale europea sia condannata a continuare a pagare la sua retribuzione oltre il 31.12.2000, e menziona a tale riguardo la mora di accettazione della Banca centrale europea.

**Ricorso della Verband der freien Rohrwerke e. V., della Eisen- und Metallwerke Ferndorf GmbH e della Rudolf Flender GmbH & Co. KG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 dicembre 2000**

**(Causa T-374/00)**

(2001/C 61/37)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

L'11 dicembre 2000, la Verband der freien Rohrwerke e. V., Dusseldorf (Germania), la Eisen-und Metallwerke Ferndorf GmbH, Kreuztal-Ferndorf (Germania), e la Rudolf Flender GmbH & Co. KG, Siegen (Germania), con l'avv. Hans Hellmann, del foro di Colonia (Germania), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono,

- di annullare le decisioni della convenuta del 5 settembre e 14 settembre 2000 adottate nei procedimenti sul controllo di concentrazioni n. COMP/M 2045 e COMP/EGKS 1336, Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

La prima ricorrente, secondo quanto da esso dichiarato, è un'associazione che rappresenta gli interessi di svariate medie imprese, le quali producono in Germania tubazioni di acciaio saldate a caldo o laminate in quarto. Le altre ricorrenti sono membri della prima.

Con le decisioni contestate, la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato comune il progetto di fusione tra la Salzgitter AG e la Mannesmannröhren-Werke AG ai sensi del regolamento (CEE) 4064/89, ed ha autorizzato tale progetto in conformità con l'art. 66, n. 2 del Trattato CECA.

Le ricorrenti impugnano le decisioni sulla base dell'art. 230, n. 4 del Trattato CE e dell'art. 33, n. 2 del Trattato CECA. Esse si ritengono colpite direttamente e individualmente dagli atti giuridici impugnati.

Le ricorrenti censurano la Commissione in quanto le decisioni controverse trascurerebbero l'esame di fatto e di diritto di distinti mercati di prodotti direttamente interessati dalla fusione e ciò nonostante il piano alteri profondamente le condizioni strutturali della concorrenza in tali mercati. Inoltre la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di provare, da un punto di vista di fatto e di diritto, quegli effetti della concentrazione risultanti dai vincoli tra la Salzgitter AG e terzi in conseguenza della fusione. Tali vincoli possono impedire significativamente l'effettiva concorrenza sul mercato rilevante.

---

**Ricorso del sig. Carmelo Morello contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 dicembre 2000**

(Causa T-376/00)

(2001/C 61/38)

(Lingua processuale: il francese)

Il 19 dicembre 2000 il sig. Carmelo Morello, residente a Bruxelles, con gli avv.ti Jacques Sambon e Pierre-Paul Van Gehuchten, del foro di Bruxelles, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione che ha nominato un'altra persona al posto COM/113/99 IV/F/2 «Automobili ed altri mezzi di trasporto», corrispondente a un posto A/5 — A/4 di capodivisione;
- annullare la decisione della Commissione di non prendere in considerazione la candidatura del ricorrente al posto in oggetto;

- concedere una somma di Euro 120 000, salvo aumenti o riduzioni determinate in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno morale subito dal ricorrente a causa delle informazioni irregolari o incomplete raccolte dalla convenuta riguardo al fascicolo personale del ricorrente, e dello stato di incertezza e di inquietudine sul suo avvenire professionale nel quale egli è venuto a trovarsi;
- concedere una somma di Euro 25 000, salvo aumenti o riduzioni determinate in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno materiale subito dal ricorrente per non essere stato scelto per tale posto e dunque per aver perso un'opportunità di promozione;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente si oppone al rifiuto dell'APN di nominarlo al posto di capodivisione nell'unità «Automobili e altri mezzi di trasporto».

A sostegno delle proprie istanze fa valere i seguenti argomenti:

- violazione dell'art. 25 dello Statuto e dell'obbligo di motivazione;
- violazione dell'art. 24 dello Statuto, della procedura di promozione e del principio di parità di trattamento;
- esistenza, nella fattispecie, di un errore manifesto di valutazione;
- sviamento di potere e violazione dell'art. 7 dello Statuto.

---

**Ricorso della società Monsanto Company contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 22 dicembre 2000**

(Causa T-382/00)

(2001/C 61/39)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 22 dicembre 2000 la Monsanto Company, società di diritto del Delaware (USA), rappresentata dai signori Clive Stanbrook, QC, e Wilko van Weert, dello studio legale Stanbrook e Hooper, Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio 28 settembre 2000 relativa al rifiuto di adottare un limite massimo residuo ai sensi del regolamento n. 2377/90 per la somatotropina bovina ricombinante;
- condannare il Consiglio alle spese del giudizio.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente è un'impresa scientifica che opera nel settore dello sviluppo di prodotti volti a soddisfare le crescenti necessità alimentari su scala mondiale e che ha messo a punto un medicinale veterinario denominato Sometribove. Detto prodotto è classificato come una somatotropina bovina ricombinante (in prosieguo: la «BST») che, somministrato alle mucche, ne incrementa la produzione di latte. Prima di immettere in commercio prodotti veterinari come il Sometribove dev'essere fissato un limite massimo residuo (in prosieguo: lo «LMR»), ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2377/90, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale<sup>(1)</sup>.

Il 14 gennaio 1997 la Commissione ha deciso di respingere la richiesta di inserire il Sometribove (somatotropina bovina) nell'allegato II al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2377/90, malgrado il fatto che il Comitato scientifico per la valutazione dei medicinali veterinari (CVMP) fosse pervenuto alla conclusione che non era necessario fissare un LMR, al fine di tutelare la salute pubblica, per la BST e avesse raccomandato di inserire tale prodotto nell'elenco delle sostanze non soggette a LMR nell'allegato II. La decisione è stata annullata dal Tribunale di primo grado.

In esito alla sentenza la Commissione ha deciso di rinviare il fascicolo al CVMP per un nuovo parere sulla BST. Nel luglio 1999 il CVMP ha emanato una nuova valutazione della BST tenendo conto delle più recenti informazioni scientifiche disponibili ed ha confermato il suo precedente parere secondo il quale il limite della BST era ammissibile e tale prodotto poteva quindi essere inserito nell'allegato II. Il 13 luglio 2000 la Commissione ha presentato al Consiglio la sua proposta finale per l'inserimento della BST nell'allegato II. Il 28 settembre 2000 il Consiglio ha deciso di non adottare la proposta della Commissione, e tale decisione viene contestata dalla ricorrente nella causa in oggetto.

La ricorrente chiede che la decisione della Commissione venga annullata per i seguenti motivi:

1. Violazione dell'art. 3 del regolamento n. 2377/90. La ricorrente sostiene che:
  - a) il Consiglio non poteva respingere la proposta della Commissione in mancanza di informazioni o nuove valutazioni delle informazioni esistenti sulla cui base poter mettere in discussione il parere del CVMP;

b) il Consiglio ha intenzionalmente ignorato le conclusioni del CVMP.

2. Violazione del principio di proporzionalità, considerate le specifiche circostanze del caso, ossia:

a) del fatto che non vi è alcuna prova scientifica di un rischio per la salute umana;

b) del fatto che vengono importati latte o prodotti a base di latte da paesi terzi nei quali la BST viene somministrata alle mucche; e

c) del fatto che gli obiettivi relativi alla salute pubblica sono stati garantiti in modo più che adeguato con l'adozione di un divieto di commercializzazione della BST.

3. Erronea o sproporzionata applicazione del principio di precauzione.

<sup>(1)</sup> GU 1990 L 224, pag. 1.

### **Ricorso proposto il 22 dicembre 2000 dalla Beamglow Ltd. contro il Consiglio dell'Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione delle Comunità europee**

**(Causa T-383/00)**

(2001/C 61/40)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 22 dicembre 2000 la Beamglow Ltd., società di diritto britannico, rappresentata da Denis Waelbroeck, dello studio Liedekerke, Siméon, Wessing e Houthoff, Bruxelles (Belgio), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- condannare la Comunità europea, qui rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione delle Comunità europee, in quanto solidalmente e individualmente responsabili, al risarcimento dei danni sofferti dalla ricorrente quale risultato del comportamento illecito della Comunità europea, e fissare l'entità del risarcimento a 2 042 000 GBP fino a dicembre 2000 più 79 000 GBP al mese da tale data sino alla data della sentenza, o ogni altra somma che rispecchi il danno presente sofferto dalla ricorrente come dimostrato nel corso del procedimento;



- condannare al versamento degli interessi al tasso annuo dell'8 % o qualsiasi altro tasso che la Corte stabilisca adeguato sulla somma da rimborsare alla data della sentenza;
- condannare la Comunità europea, qui rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione delle Comunità europee, alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente è una piccola impresa ben avviata nel campo della stampa di alta qualità su imballaggi di cartone pieghevole per prodotti quali cosmetici e profumi. Il mercato per cui trattasi è costituito in larga misura dagli Stati Uniti sia per quanto riguarda la logistica che per quota di mercato.

La ricorrente sostiene che, a seguito delle misure di ritorsione adottate dagli Stati Uniti, e consentite dall'organo di conciliazione, in conseguenza dell'adozione da parte della Comunità europea di un regime di importazione di banane considerato contrario al GATT e al GATS, il mercato degli Stati Uniti è stato completamente chiuso, cosicché gli ingenti investimenti di capitali adeguati specificamente alle necessità di tale mercato sono stati resi inutili. Le sanzioni di cui trattasi sono state ora applicate ai prodotti della ricorrente per 18 mesi, nella forma di dazi ad valorem pari al 100 %.

La ricorrente deduce che il mantenimento in vigore, da parte della Comunità, di un illecito regime per le banane le ha causato un grave danno che la Comunità è tenuta a risarcire a norma dell'art. 288, secondo comma. A sostegno della sua domanda la ricorrente deduce che il danno causatole è risultato dall'inosservanza da parte della Comunità dei propri obblighi internazionali.

### **Ricorso del sig. Jean-Paul Seiller contro la Banca europea per gli investimenti, proposto il 27 dicembre 2000**

(Causa T-385/00)

(2001/C 61/41)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 27 dicembre 2000 il sig. Jean-Paul Seiller, domiciliato a Lussemburgo, rappresentato dagli avv.ti Dominique Chouamier, del foro di Parigi e Lex Thielen, del foro di Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Banca europea per gli investimenti.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare e statuire che la Banca europea per gli investimenti dovrà rimborsare al sig. Seiller la somma di LUF 4 779 652 corrispondente ai suoi diritti a pensione;
- dichiarare e statuire che a tale somma si aggiungeranno interessi capitalizzati al tasso annuo fissato dal Presidente della Banca europea per gli investimenti a decorrere dal 1° maggio 1993;
- condannare la Banca europea per gli investimenti alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente nella presente causa, il quale era alle dipendenze della BEI, si è dimesso dalle sue funzioni nell'aprile 1993, chiedendo di non effettuare il periodo di preavviso. In seguito, la convenuta ed il ricorrente hanno concluso un accordo secondo cui la BEI avrebbe dovuto versare al sig. Seiller una determinata somma «a saldo di ogni conto ed in via forfettaria e di transazione per qualsiasi diritto o pretesa, contrattuale o extracontrattuale, che Lei avrà o potrà avere nei confronti della Banca o di qualunque altro organismo comunitario alla data di oggi».

Il ricorrente fa valere che il suo consenso a tale accordo è stato viziato, nel senso che non avrebbe disposto al momento della firma di tutti i dati necessari alla sua completa informazione. Non sarebbe stato quindi incluso nella somma versatagli l'importo corrispondente al rimborso dei suoi diritti a pensione.

Il ricorrente intende dunque rimettere in questione il saldo di ogni conto sottoscritto nell'aprile 1993.

### **Ricorso della sig.ra Margarida Gonçalves contro il Parlamento europeo, proposto il 28 dicembre 2000**

(Causa T-386/00)

(2001/C 61/42)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 28 dicembre 2000 la sig.ra Margarida Gonçalves, residente in Bruxelles, con l'avv. Louis Tinti, del foro di Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione aggiudicatrice del concorso recante rigetto della sua candidatura al concorso interno B/172 bandito con l'avviso pubblicato nel sommario n. 31/99;
- annullare la decisione che stabilisce l'elenco d'idoneità nonché qualsiasi decisione della controparte che si basi su siffatte decisioni;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente nella presente causa si oppone al diniego da parte della commissione aggiudicatrice del concorso interno B 7/172 di ammetterla agli esami del suddetto concorso di cui essa asserisce di possedere i requisiti per l'ammissione.

A sostegno del petitum, essa deduce:

- La violazione dell'art. 25 dello Statuto.
- La violazione dell'art. 5 dell'allegato III dello stesso statuto, derivante da un errore manifesto di valutazione.
- La violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione.

#### **Ricorso del Comitato organizzatore del convegno internazionale «Effetti degli inquinamenti atmosferici sul clima e sulla vegetazione» contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 dicembre 2000**

(Causa T-387/00)

(2001/C 61/43)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 28 dicembre 2000, il Comitato organizzatore del convegno internazionale «Effetti degli inquinamenti atmosferici sul clima e sulla vegetazione», rappresentato dagli avvocati Paolo Grassi e Giuseppe Russo, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nullo, non avvenuto ed annullare il provvedimento impugnato
- in via subordinata dichiarare nullo, non avvenuto ed annullare il provvedimento impugnato imponendo alla Commissione convenuta l'esclusione dal finanziamento accordato della sola spesa documentata dalla fattura Linguistlink Ltd 67/91 di L. It. 11 900 000 disponendo il discarico dell'addebito per le altre spese ritenute legittime
- condannare la Commissione convenuta al rimborso di tutte le spese processuali ai sensi dell'art. 87 Regolamento di procedura.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il presente ricorso si rivolge contro il provvedimento della Direzione Generale XIX Bilanci, emesso in data 10 ottobre 2000, prot. n. BUDG/G2/CBI-D(2000)96003569, di richiesta di restituzione e nota di addebito relativo al contratto di finanziamento B4/91/3046/11396, del 20.12.91, in favore del Comitato ricorrente. Questo contratto di finanziamento aveva per oggetto l'organizzazione di un convegno di studi internazionali intitolato «Effetti degli inquinamenti atmosferici sul clima e sulla vegetazione».

Il ricorrente afferma a questo riguardo che:

- Il convegno si è svolto regolarmente a Taormina dal 26 al 29 settembre 1991.
- Il preventivo di spesa risultava in totale di L. 718 462 500 Iva inclusa.
- Subito dopo la tenuta del Convegno, tutta la documentazione ad esso relativa è andata distrutta a causa di un incendio divampato nella sede della società che ha curato la organizzazione del Convegno. Per tale causa di forza maggiore il Comitato organizzatore si è trovato nella impossibilità di recuperare gli originali dei documenti di rendiconto ed ha dovuto procedere ad una complessa ricostruzione degli stessi.
- Dopo un primo reclamo, in seguito al quale il ricorrente avrebbe inviato dei documenti che, a suo avviso, sarebbero stati più che sufficienti a provare e rendicontare le spese sostenute, la Commissione è rimasta per ben due anni in silenzio, creando un legittimo affidamento del Comitato a ritenere accettata la documentazione ed abbandonata ogni azione di recupero.
- Invece e con grande sorpresa, la Direzione generale in questione reitera la propria richiesta di restituzione, sempre, secondo il ricorrente, senza motivazione e senza indicazione di un provvedimento effettivo di revoca di finanziamento.

A sostegno delle sue pretenzioni, il ricorrente fa valere:

— La violazione delle forme sostanziali, nella misura in cui gli atti di richiesta di restituzione sarebbero privi di qualsiasi motivazione e senza indicazione di alcun elemento o provvedimento in base al quale è stato emesso l'addebito. Nemmeno la Convenuta avrebbe motivato la non probatorietà dei documenti inviati dal ricorrente.

— La violazione delle forme sostanziali per non avere considerato la causa di forza maggiore dell'incendio che ha impedito l'invio dei documenti previsti nel contratto di finanziamento e per mancato contraddittorio.

— Lo sviamento di potere per mancato riconoscimento delle spese di traduzione, spese che sarebbero documentate.

---